

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

UFFICIO PROCEDURE PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

SEMPLIFICATO EX ART. 25-SEXIES CCII

Per la **COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE** (d'ora innanzi, anche solo, “**CMC**” o “**Società**” o “**Cooperativa**”), con sede legale in Ravenna, via Trieste n. 76 (C.F. 00084280395), in persona del Liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Romano Paoletti, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura speciale allegata al presente ricorso (**doc. 1**), dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (C.F.: DGRVLR58M22H501Z), dal Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello (C.F.: RCCDRD72E07A662W) e dagli avv.ti Silvio Lecca (C.F.: LCCSLV77R05B354R) e Giuseppe Dionigi Mariella (C.F.: MRLGPP88H01D508M), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Della Casa (C.F.: DLLGPP58H20D458T), sito in Ravenna, viale della Lirica n. 61.

Si richiede che le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di rito vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org, e.ricciardiello@ordineavvocatibopec.it, silviolecca@ordineavvocatiroma.org, giuseppedionigimariella@ordineavvocatiroma.org e giuseppe.dellacasa@ordineavvocatiravenna.eu.

- ricorrente -

- I -

PREMESSO CHE:

I.1. – CMC, fondata nell'anno 1901 con la denominazione “*Società anonima cooperativa fra gli operai, muratori e manovali del Comune di Ravenna*”, è stata una fra le principali società di costruzioni italiane, specializzata nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali. La Società versa in stato di liquidazione, giusta decisione dell'assemblea straordinaria dei soci del 15 dicembre 2025, che ha deliberato (i) lo scioglimento *ex art.* 2545-

duodecies c.c. per perdita del capitale sociale (sulle cui cause si riferirà appresso) e (ii) come detto, la messa in liquidazione della Cooperativa (*cf.* **doc. 2**);

I.2. – CMC, come risulta (i) dai bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 (tutti approvati e depositati nel registro delle imprese: *cf.* **docc. 3, 4 e 5**) e (ii) dalla situazione economico-patrimoniale provvisoria aggiornata al 31 ottobre 2025 (*cf.* **doc. 6**), è assoggettabile a liquidazione giudiziale, giacché supera i requisiti dimensionali dell'impresa “*sottosoglia*” di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d*, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (d'ora innanzi, “**Codice della Crisi**” o “**CCII**”);

I.3. – la Società è venuta a trovarsi in uno stato di crisi – così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), CCII – per i motivi che verranno di seguito meglio illustrati;

I.4. – al fine di risolvere tale stato di crisi, CMC ha depositato, in data 24 giugno 2024, presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, istanza di avvio di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa *ex art.* 12 e ss. CCII, con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 CCII, la nomina di un esperto indipendente che agevolasse le trattative con i creditori (**doc. 7**);

I.5. – all'esito di tale procedura (come si chiarirà appresso) – ancorché CMC, con il supporto dell'esperto nominato, Dott.ssa Stefania Chiaruttini (“**l'Esperto**”), abbia portato avanti in buona fede e correttezza le trattative con i creditori e concluso positivamente le negoziazioni con un numero significativo di essi, nonché realizzato un considerevole attivo – non sono risultate praticabili le soluzioni individuate all'art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) del Codice della Crisi;

I.6. – in data 20 ottobre 2025, l'Esperto ha trasmesso la sua relazione finale *ex art.* 17, comma 8, CCII, nell'ambito della quale ha tenuto a sottolineare, tra le altre cose, che lo scenario venutosi a delineare al termine della procedura sia stato «*il migliore tra quelli possibili all'avvio della CN e, certamente, il più vantaggioso per i creditori. Se è vero che CMC versava già da tempo in una situazione di incertezza circa la capacità di continuare ad operare in una condizione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, è indubbio il fatto che l'apertura di una procedura liquidatoria avrebbe portato [...] ad un rilevante (ulteriore) incremento della relativa*

*esposizione debitoria, principalmente per effetto dell'emersione di passività potenziali inerenti ai contratti di appalto, con una conseguente significativa riduzione - se non azzeramento - delle possibilità di soddisfare i creditori anche solo di rango privilegiato, unitamente ad una sensibile dilatazione dei tempi di pagamento» (cfr. pagina 58 e ss. della relazione finale dell'Esperto, **doc. 8**). L'Esperto ha altresì dato atto della buona fede tenuta da CMC nelle trattative con i creditori, individuando nel concordato semplificato lo strumento di soluzione della crisi, alternativo alla liquidazione giudiziale, scelto dalla Società.*

I.7. – in tale contesto, il Liquidatore di CMC, Dott. Romano Paoletti, reputando opportuno affrontare e risolvere la anzidetta situazione di crisi, ha assunto in data 17 dicembre 2025 la determinazione, ai sensi dell'art. 120-*bis* del Codice della Crisi (cfr. **doc. 9**), di presentare una proposta di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25-*sexies* CCII, corredata dalla documentazione stabilita *ex lege*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Società odierna esponente chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia omologare la proposta di concordato semplificato di seguito illustrata, alla quale si allega il relativo piano (al cui contenuto si rinvia integralmente) e la restante documentazione stabilita *ex lege*.

- II -

La competenza del Tribunale di Ravenna

II.1. – In via preliminare, si rende necessario esporre le ragioni per le quali il presente ricorso è stato rimesso dinanzi all'intestato Tribunale di Ravenna.

Sotto il profilo soggettivo, CMC è una società cooperativa avente per oggetto sociale *«l'esercizio di un'impresa generale di costruzioni, di lavori di ingegneria in genere, attività industriali, commerciali e finanziaria, mobiliare e immobiliare, e pertanto può stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione, project financing, concessione o subconcessione, nelle forme previste dalla legislazione pro tempore vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- a) *l'assunzione, l'esercizio, lo svolgimento, la gestione, la costruzione, manutenzione, ristrutturazione, trasporto e l'esecuzione di attività di edilizia e di costruzione in genere, di opere pubbliche e private, di qualsiasi natura, genere, specie ed entità, valore grado ed importanza;*
- b) *la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, ed impianti compresi, comunque riconducibili a lavori edili ed impiantistici di qualsiasi natura e specie, sia generali che specialistici e in ogni campo, civili, industriali, di movimento terra, stradali, marittimi, ferroviari, aeroportuali, idraulici e di canalizzazione, telecomunicazioni, dighe e gallerie, produzione e distribuzione di energia, impiantistica, carpenteria metallica e fornitura in opera, nonché tutte le operazioni connesse con l'esecuzione dei lavori stessi; ed in particolare tutte le categorie e sottocategorie di lavori, nessuna esclusa, specificate nella tabella delle categorie di lavori previste dalla normativa pro tempore vigente per l'ottenimento di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici;*
- c) *ogni altra attività commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare, necessaria od utile alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinente al medesimo, anche mediante l'acquisizione di interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma o modo, ad organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, quali enti, società, società di scopo (consorzi e/o società consortili) costituite per la realizzazione di opere edili, gruppi europei di interesse economico ed associazioni;*
- d) *l'assunzione in appalto o in regime di concessione o in regime di affidamento a Contraente Generale, di servizi e forniture, dallo Stato e da Enti Pubblici, nonché da privati, sia nel territorio nazionale che all'estero;*
- e) *l'avvio e la gestione di cantieri, stabilimenti, officine, magazzini e quant'altro necessario per l'espletamento della propria attività;*
- f) *l'acquisto, vendita, locazione e permuta e conduzione di beni mobili e immobili di qualsiasi natura e destinazione, quali a titolo esemplificativo terreni, edifici, magazzini, officine, macchinari, attrezzature e materiali» (cfr. visura camerale storica della Società, doc. 10).*

CMC è assoggettabile sia alla liquidazione giudiziale, sia a liquidazione coatta amministrativa (in seguito, anche solo “**LCA**”): alla liquidazione giudiziale, in quanto ha storicamente svolto attività commerciale; a LCA, in quanto così previsto dalla Legge 17 luglio 1975 n. 400.

Ai sensi dell’articolo 295, primo comma, del Codice della Crisi, le imprese soggette a LCA non sono sottoposte a liquidazione giudiziale, salvo che la legge disponga diversamente. Ed è proprio l’art. 2545-*terdecies* c.c., secondo periodo, a precisare che «*Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale*».

II.2. – Come è noto, ai sensi dell’art. 25-*sexies*, secondo comma, CCII, «*l’imprenditore chiede l’omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali*».

Tale norma va letta unitamente all’art. 27 CCII, che, al terzo comma, chiarisce che il centro degli interessi principali (c.d. C.O.M.I.) «*si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale [...]*».

Ebbene, come risulta dalla visura estratta dal Registro delle Imprese, la sede legale di CMC è ubicata a Ravenna, in via Trieste n. 76 (*cf.* visura storica della Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, *sub.* doc. 10). Non vi è dubbio, dunque, che l’intestato Tribunale sia competente ad esaminare il presente ricorso, essendovi piena coincidenza tra sede statutaria e sede effettiva dell’impresa.

II.3. – Del resto, è opportuno chiarire che CMC, a seguito della cessione – avvenuta per atto a rogito del Notaio Rita Merone di Bologna del 23 luglio 2025 (sulla quale si riferirà *infra*) – a CMC RAVENNA S.P.A. del ramo d’azienda «*consistente nel complesso di beni mobili, immobili, macchinari, attrezzature, scorte, rapporti contrattuali, autorizzazioni, avviamento, requisiti e qualificazioni di qualsivoglia natura, marchi, brevetti, dipendenti, collaboratori, partecipazioni sociali, organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa generale di costruzioni per l’esecuzione di opere generali e specialistiche di cui alle categorie di cui alla Tabella A dell’All. II. 12 del D.lgs. 36/2023 per le quali è qualificata la cedente, corrente in Ravenna, Via*

Trieste n. 76 e in altre località ove si svolge l'attività del suddetto Ramo», non possiede più i requisiti dimensionali stabiliti all'art. 1 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, avendo trasferito all'acquirente tutti i rapporti di lavoro dipendente, nonché larga parte delle sue partecipate.

- III -

La storia della Cooperativa e le ragioni della crisi

III.1. – CMC è stata una delle principali società di costruzioni italiane, specializzata nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali (attività che è stata prestata in favore di committenti pubblici e privati attivi nei seguenti settori: trasporti, idraulica, edilizia, ecologia, ambiente e marittimo).

Fondata nell'anno 1901 (con la denominazione “*Società anonima cooperativa fra gli operai, muratori e manovali del Comune di Ravenna*”), nel corso del secondo dopoguerra la Società è stata parte attiva del processo di ricostruzione e di espansione della struttura industriale ed infrastrutturale del nostro Paese¹.

Grazie all'esperienza e al “*know-how*” maturato negli anni, CMC è divenuta uno dei principali *player* italiani del settore di riferimento. Basti considerare che, nell'ultimo trentennio, la Cooperativa ha avuto un ruolo da protagonista nella costruzione di alcune fra le più importanti opere infrastrutturali italiane (quali, a titolo esemplificativo: la linea ferroviaria ad alta velocità Bologna – Firenze; l'EXPO 2015; un lotto dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria; la Tangenziale Est Esterna di Milano)².

¹ Segnatamente, negli anni '50-60, CMC ha partecipato al processo di costruzione del primo piano autostradale in Italia. Negli anni '70, invece, la Società ha portato a termine diversi progetti infrastrutturali, come la costruzione (i) del “viadotto Gorsexio” nel tratto autostradale che collega Potenza all'autostrada A1 e (ii) del ponte di ferro tra Potenza e l'Autostrada del Sole.

² Più nel dettaglio, CMC ha portato a termine oltre cento progetti in molteplici Paesi, sia in Europa (in particolare, in Francia e Bulgaria) che in Paesi extra-europei (*i.e.*, Sud Africa, Argentina e Singapore). La Società vanta, altresì, molteplici certificazioni relative a qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza e salute (ISO 45001), sicurezza stradale (ISO 39001), anticorruzione (ISO 37001), parità di genere (UNI PdR 125), responsabilità sociale (SA8000), nonché certificazioni SOA.

III.2. – La Società, dopo essere stata posta in liquidazione in data 15 dicembre 2025, è gestita dal Liquidatore *pro tempore* Dott. Romano Paoletti, a cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nelle persone dei Dottori Luca Borella (Presidente), Carmine Cozzolino e Aspro Mondadori (sindaci effettivi) e da due sindaci supplenti, nelle persone dei Dottori Alberto Ferrari e Pier Paolo Parisio. La revisione dei conti è affidata ad Analisi S.p.A.

Come si è accennato sopra, CMC è stato uno dei principali operatori economici attivi nel settore delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali, che, grazie al “*know-how*” maturato nei suoi 124 anni di storia, è riuscito ad affermarsi sul mercato italiano di riferimento.

III.3. – Nel corso del 2018, CMC si è venuta a trovare in una situazione di crisi economico-finanziaria, per le ragioni rappresentate nella domanda di concordato preventivo “con riserva” depositata dinnanzi al Tribunale di Ravenna, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., in data 4 dicembre 2018, cui ha fatto seguito il deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale (la “**Proposta di concordato**”, che nella sua declinazione definitiva si deposita *sub. doc. 11*). Tale proposta è stata approvata dai creditori ed omologata con decreto del Tribunale di Ravenna del 29 maggio 2020 (**doc. 12**).

L’omologazione della proposta ha determinato, a norma dell’art. 181 della (previgente) Legge Fallimentare, la chiusura della procedura concordataria, che, dunque, non risulta più pendente a far data dal 29 maggio 2020.

Per quanto qui rileva, si fa presente che la Proposta di concordato formulata dalla Cooperativa (*cf.* doc. 11) prevedeva: (i) la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili (per i quali era previsto il pagamento entro 60 giorni dalla data di omologa, salvo il pagamento, alle rispettive scadenze, delle eventuali passività maturate in prededuzione nel corso della procedura); (ii) la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (si trattava dei debiti verso i dipendenti, i professionisti e gli

artigiani, nonché dei debiti tributari e previdenziali, per i quali era previsto il pagamento entro un anno dalla data di omologa); (iii) la soddisfazione integrale dei fornitori chirografari considerati, all'epoca, strategici (per i quali era previsto un pagamento entro due anni dall'omologa); (iv) la soddisfazione dei debiti chirografari attraverso l'assegnazione - a titolo di *datio in solutum* - di strumenti finanziari partecipativi (aventi un valore nominale pari al 20% del credito originariamente vantato), convertibili in obbligazioni entro determinate scadenze (in caso di conversione, il titolare degli SFP avrebbe ricevuto una obbligazione ogni due SFP convertiti).

Gli SFP avrebbero dato diritto ai loro possessori di partecipare - secondo il meccanismo di calcolo previsto dal relativo regolamento - ai risultati positivi della Cooperativa e prevedevano in ogni caso, anche laddove CMC non avesse raggiunto tali risultati, un rimborso minimo garantito pari al 10% del credito originariamente vantato.

CMC, successivamente all'omologazione del concordato, ha effettuato nel tempo pagamenti in favore dei creditori concordatari (prededucibili, privilegiati e fornitori strategici) per oltre 60 milioni di euro ed ha altresì provveduto a soddisfare i creditori chirografari, tramite l'assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi. Una parte dei possessori dei titoli ha in seguito provveduto a convertirli in obbligazioni.

Tuttavia, malgrado gli sforzi profusi, non è stato possibile, per CMC, completare l'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito della Proposta di concordato.

Ciò è stato dovuto, in particolare, ai seguenti eventi: (i) la crisi pandemica da Covid-19 scoppiata agli inizi dell'anno 2020 (non prevista né contemplata nelle assunzioni del piano di concordato depositato nel dicembre 2019), che ha determinato (i.1) una generalizzata sospensione dei lavori pubblici per diversi mesi e (i.2) ritardi nell'acquisizione di nuove commesse e lavori per almeno 12-18 mesi; (ii) l'effetto inflazionistico verificatosi alla ripresa delle attività lavorative (nel periodo 2021-2023); (iii) l'aumento imprevedibile dei costi delle materie prime che, come è noto, ha

costretto il legislatore ad intervenire mediante decretazione d'urgenza al fine di calmarne gli effetti; (iv) l'impossibilità di accedere ai finanziamenti "emergenziali" supportati da garanzia SACE (previsti dalla normativa "Covid"), essendo tali aiuti preclusi alle imprese (come CMC) entrate in difficoltà finanziaria prima del 31 dicembre 2019; (v) l'impossibilità di accedere a finanziamenti bancari, a causa dei rigidi e restrittivi criteri imposti agli istituti ai fini della concessione di nuovi crediti alle imprese in difficoltà finanziaria; (vi) in conseguenza degli eventi appena esposti, la difficoltà per CMC di accedere a nuove linee di firma e garanzie necessarie per l'acquisizione di nuovi contratti.

Tutte le circostanze anzidette hanno penalizzato i risultati economici della Società sia in termini di marginalità attese che di volumi di fatturato, rendendo, di fatto, impossibile per CMC conseguire i risultati fissati nel piano di concordato e, conseguentemente, adempiere agli impegni dalla stessa assunti (nei termini ivi previsti). La Cooperativa, dunque, non avendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie per soddisfare i creditori concordatari e sostenere, al contempo, la continuità aziendale, ha ritenuto prioritario, nell'interesse dei creditori concordatari e postconcordatari, proseguire le proprie attività correnti (anch'esse previste nel piano) al fine (i) di salvaguardare il valore aziendale, (ii) proteggere la continuità e (iii) migliorare i risultati di esercizio anche mediante l'acquisizione di nuove commesse (nei limiti in cui è stato possibile farlo, in ragione della ritrosia alla concessione di garanzie in favore di CMC di cui sopra si è detto). Il tutto anche allo scopo di poter presentare la Società a potenziali investitori, così da poter definire un'operazione straordinaria di cessione dell'azienda (totale o parziale) e recuperare le risorse funzionali a completare l'esecuzione del piano concordatario.

Del resto, l'interruzione delle attività della Cooperativa, oltre ad avere gravi conseguenze sul piano occupazionale, avrebbe certamente pregiudicato le ragioni dei creditori, i quali avrebbero visto vanificarsi ogni prospettiva di incasso delle loro spettanze; ciò in quanto la risoluzione delle commesse in corso avrebbe determinato l'impossibilità di incassare i crediti verso i committenti, la certa applicazione di penali,

l'escussione delle garanzie in essere, la perdita delle qualifiche e certificazioni aziendali, nonché le segnalazioni all'ANAC, conseguenze, queste, che avrebbero inciso in maniera determinante sul patrimonio aziendale, deprimendo il valore dell'attivo, incrementando quello del passivo e vanificando l'avviamento.

Per tali ragioni, dunque, da un lato l'attività di impresa è proseguita e, dall'altro lato, sono state coltivate le trattative finalizzate ad individuare un operatore in grado di subentrare nella gestione dell'azienda e mettere a disposizione della Cooperativa le somme necessarie a soddisfare i creditori (nessuno dei quali, è il caso di osservare, ha mai richiesto la risoluzione del concordato preventivo omologato).

Nel delineato contesto, in data 29 maggio 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della Cooperativa (**doc. 13**: il relativo procedimento unitario, contraddistinto dal numero P.U. 68/2024, è attualmente in riserva).

Ritenendo, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale all'epoca già largamente maggioritario³, che la pendenza di un'istanza di tal fatta proposta da terzi diversi dall'imprenditore non costituisca condizione ostativa all'avvio della procedura di composizione negoziata, in data 24 giugno 2024 CMC ha formalizzato l'avvio di un percorso di ristrutturazione del proprio indebitamento, tramite il deposito, dinanzi alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, di una richiesta di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa *ex art. 12 e ss. CCII* (*cf.* doc. 7).

- IV -

La procedura di composizione negoziata ex art. 12 e ss. CCII

IV.1. – L'avvio della procedura e le misure protettive del patrimonio sociale

³ *Cfr.*, in questo senso, Trib. Bologna, ordinanza del 23 giugno 2023, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Torre Annunziata, ordinanza del 20 luglio 2023, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Torino, ordinanza dell'11 Aprile 2024, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Bari, ordinanza del 30 Maggio 2024, in *www.ilcaso.it*; Tribunale di Trani, ordinanza del 30 settembre 2023, in *www.ilcaso.it*.

Come si è accennato, in data 24 giugno 2024 CMC ha depositato – tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia – istanza di avvio della procedura di composizione negoziata, con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 17 CCII, la nomina di un esperto indipendente che agevolasse le trattative con i creditori, al fine di perseguire il processo di risanamento societario (*cf.* doc. 7).

L’istanza di CMC è stata indirizzata dal sistema informatico dinanzi alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, avendo la Società la propria sede legale in Ravenna, via Trieste n. 76 (*cf.* visura storica della Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, *sub.* doc. 10), nonché il centro dei propri interessi principali ai sensi dell’art. 27 CCII.

Nell’ambito della procedura, la Società ha prodotto tutta la documentazione richiesta *ex lege*, ivi incluso un progetto di piano di ristrutturazione del proprio indebitamento (il “**Progetto di Piano**”) funzionale a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di CMC e la soddisfazione dei creditori, nei termini ivi previsti (**doc. 14**).

Con la predetta istanza, allo scopo di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, dunque, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi, CMC ha richiesto l’adozione delle misure protettive del patrimonio aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 CCII (**doc. 15**).

In data 25 giugno 2024, la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ha nominato la Dott.ssa Stefania Chiaruttini, in qualità di esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 CCII. In data 26 giugno 2024, l’Esperto ha accettato l’incarico e, in data 28 giugno 2024, la Camera di Commercio ha provveduto alla pubblicazione (i) dell’istanza formulata dalla Società ai sensi dell’art. 18 CCII e (ii) dell’avvenuta accettazione da parte dell’Esperto.

Con ricorso *ex art.* 19 CCII depositato dinanzi al Tribunale di Ravenna in data 28 giugno 2024, CMC ha chiesto la conferma delle misure protettive. Segnatamente, la Società ha chiesto al Tribunale adito «*di adottare e/o confermare le misure protettive descritte al paragrafo II, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e dunque ai sensi degli artt.*

18 e 19 CCII: A) di confermare il divieto: (i) per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di CMC o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; (ii) per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con CMC; (iii) per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno di CMC; B) di confermare che “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”, salva la revoca di tali misure protettive» (cfr. ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 28 giugno 2024, pagg. 15-16: **doc. 16**).

Con ordinanza resa in data 25 ottobre 2024, il Giudice Designato, Dott. Paolo Gilotta, acquisito il parere favorevole dell'Esperto, ha confermato per 120 giorni le misure protettive richieste da CMC, con decorrenza dal 28 giugno 2024 (data di pubblicazione dell'istanza ex art. 18 CCII nel Registro delle Imprese) (**doc. 17**).

Con successivo provvedimento del 31 ottobre 2024, il Giudice Designato, in accoglimento dell'istanza presentata da CMC, ha prorogato – previo parere favorevole dell'Esperto – la durata delle misure protettive sino al 24 febbraio 2025 (**doc. 18**).

In seguito, con istanza formulata in data 17 dicembre 2024, la Società ha chiesto la proroga della durata della procedura di composizione negoziata e dell'incarico dell'Esperto sino al termine massimo di legge (*i.e.*, nel caso di specie, sino al 21 giugno 2025). L'Esperto ha reso al riguardo parere favorevole in data 23 dicembre 2024 (**doc. 19**) e l'incarico è dunque proseguito.

IV.2. – *Le principali assunzioni del Progetto di Piano*

Nell'ambito del Progetto di Piano (cfr. doc. 14), CMC aveva previsto di ristrutturare il proprio indebitamento complessivo tramite le risorse finanziarie rivenienti: (i) dalla valorizzazione delle partecipazioni detenute in EUROLINK S.C.P.A. e in TANGENZIALE ESTERNA S.P.A.; (ii) dal trasferimento a terzi del suo ramo “industriale”, comprendente, tra gli altri, tutte le commesse in corso di esecuzione (e

le relative riserve) e l'indebitamento commerciale corrente; e (iii) dalla valorizzazione dei beni non rientranti nel ramo industriale (si trattava, perlopiù, di riserve relative a commesse già completate, in parte facenti capo a CMC e, in parte, facenti capo ad alcune partecipate di CMC non ricomprese nel ramo).

IV.2.1. – *La valorizzazione della partecipazione detenuta in Eurolink S.c.p.a.*

Con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta da CMC in EUROLINK S.C.P.A.⁴ (“**EUROLINK**”), è opportuno sottolineare che la Società, ancor prima dell'avvio della composizione negoziata, aveva già dato corso alla ricerca di potenziali acquirenti, avendo peraltro ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto da parte di WEBUILD S.P.A., anch'essa socia, al pari di CMC, di EUROLINK.

Tale ricerca è proseguita anche nel corso della composizione negoziata, attraverso la pubblicazione, in data 30 agosto 2024, di un avviso di apertura di un procedimento competitivo per la presentazione di offerte irrevocabili.

Scaduto (in data 11 novembre 2024) il termine previsto per la presentazione delle predette offerte, in data 12 novembre 2024 si è proceduto, presso lo Studio del Notaio Tassinari, all'apertura dell'unica proposta pervenuta, proveniente da WEBUILD S.P.A., che ha formulato un'offerta di Euro 5.300.000,00 (a titolo di componente fissa del prezzo), che avrebbe potuto incrementarsi di ulteriori Euro 6.000.000,00 (trattasi della componente di prezzo eventuale), a condizione che, entro il 30 giugno 2025, ai sensi del D.L. n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2023, fosse stato sottoscritto da EUROLINK con l'Ente Appaltante STRETTO DI MESSINA S.P.A. un atto che confermasse/riaffidasse la progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto alla stessa EUROLINK.

La partecipazione è stata dunque aggiudicata all'unica offerente WEBUILD S.P.A..

⁴ EUROLINK è la società di progetto costituita, nella forma di società consortile per azioni, al fine di dare esecuzione ai lavori e alle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto, in data 26 marzo 2006, dall'ATI risultata aggiudicataria della gara d'appalto indetta (in data 8 aprile 2004) da Stretto di Messina S.p.A., per l'affidamento della realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia. CMC deteneva il 13% del capitale di EUROLINK.

Coerentemente con quanto previsto dal bando che ha dato origine alla procedura competitiva, il contenuto dell'offerta di WEBUILD S.P.A. è stato portato a conoscenza, attraverso apposita *denuntiatio* del 3 dicembre 2024, ai soci di EUROLINK iscritti nel libro soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 7 dello statuto.

Hanno esercitato la prelazione, entro i termini loro concessi, i soci WEBUILD ITALIA S.P.A. (che, a decorrere dal 31 dicembre 2024, è stata incorporata dalla controllante WEBUILD S.P.A.), ITINERA S.P.A. e SACYR CONSTRUCCION S.A..

La partecipazione in EUROLINK è stata dunque ceduta a WEBUILD S.P.A., ITINERA S.P.A. e a SACYR CONSTRUCCION S.A. in data 26 marzo 2025 (**doc. 20**) e CMC, d'intesa con gli acquirenti, ha mantenuto la titolarità di n. 1 azione⁵. Il prezzo di Euro 5.300.000,00 è stato integralmente incassato sul conto corrente Credem dedicato alla soddisfazione dei creditori.

È opportuno far presente che, allo stato, la componente variabile del prezzo della partecipazione detenuta da CMC in EUROLINK (pari ad Euro 6 milioni) non è stata (ancora) incassata dalla Società, in quanto la Corte dei Conti non ha apposto il suo visto (quale espressione della sua approvazione finale) sulla delibera n. 41/2025 con cui il CIPESS, in data 6 agosto 2025, aveva approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il visto della Corte dei Conti costituiva una condizione di efficacia della delibera e una condizione sospensiva dell'atto aggiuntivo al contratto originario sottoscritto tra Stretto di Messina S.p.A. ed EUROLINK.

IV.2.2. – La valorizzazione della partecipazione in Tangenziale Esterna S.p.A.

In data 11 febbraio 2025 la Società aveva ricevuto una proposta di acquisto da parte di ASTM S.P.A. (d'ora innanzi, "ASTM"), al prezzo di Euro 12.000.000,00 (**doc. 21**), successivamente incrementato ad Euro 12.500.000,00 (**doc. 22**), avente ad oggetto

⁵ Con nota trasmessa in data 18 febbraio 2025, STRETTO DI MESSINA S.P.A., rispondendo ad apposita richiesta di CMC, aveva rimesso a CMC la decisione in merito all'opportunità di conservare la titolarità di una partecipazione, ancorché puramente simbolica, nel capitale sociale di EUROLINK sino al collaudo dell'opera ai sensi dell'art. 17.5 del Contratto.

l'acquisto della sua partecipazione detenuta in TANGENZIALE ESTERNA S.P.A. (“TANGENZIALE ESTERNA”⁶), rappresentata da n. 14.076.806 azioni (pari al 3,028% del capitale sociale), e di un credito vantato dalla Società a titolo di finanziamento soci (pari ad Euro 3.720.250, oltre interessi).

Secondo quanto precisato dal proponente, affinché si giungesse al perfezionamento dell'operazione, era necessario, tra le altre cose, che: (i.1) con proprio parere scritto, l'Esperto si esprimesse in ordine alla coerenza dell'operazione di acquisto con lo stato delle trattative nell'ambito della procedura di composizione negoziata e con le prospettive di risanamento di CMC; (i.2) intervenissero tutte le dovute autorizzazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle del concedente CAL e delle banche finanziatrici di TANGENZIALE ESTERNA⁷; (i.3) CMC desse evidenza dell'espletamento e dell'esito della procedura relativa all'esercizio del diritto di prelazione statutario spettante agli altri azionisti di TANGENZIALE ESTERNA.

L'offerta di ASTM è stata sottoposta da CMC all'attenzione dell'Esperto, che non ha ravvisato motivi per esprimere il proprio dissenso ai sensi dell'art. 21 del Codice della Crisi (**doc. 23**).

CMC ha, dunque, provveduto ad accettare l'offerta in data 28 febbraio 2025 (**doc. 24**).

Prima ancora che si verificassero le condizioni sospensive, in data 23 aprile 2025 TANGENZIALE ESTERNA ha provveduto a rimborsare integralmente il credito vantato da CMC a titolo di finanziamento soci – complessivamente pari, inclusi gli interessi maturati, ad Euro 8.117.518,37 – corrispondendo il relativo importo sul conto corrente di CMC dedicato alla soddisfazione dei creditori.

⁶ TANGENZIALE ESTERNA è la società di progetto costituita *ex art.* 156 D.lgs. 163/2006 nel 2009, avente come oggetto sociale l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione relativo alla progettazione, realizzazione e gestione della nuova tangenziale est esterna di Milano, affidata, tramite procedura di *project financing*, dal committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL”).

⁷ L'intero capitale di TANGENZIALE ESTERNA era gravato da pegno in favore delle banche che avevano finanziato la realizzazione dell'opera pubblica aggiudicata a TANGENZIALE ESTERNA. Agli istituti di credito spettava, sulla base di contratti di finanziamento, il diritto di prestare l'assenso alla circolazione delle partecipazioni societarie.

Verificatesi tutte le condizioni sospensive ed espletato l'*iter* per concedere ai soci il diritto di prelazione accordato dallo statuto, in 12 giugno 2025 è stato stipulato l'atto di cessione avente ad oggetto le sole azioni, per un corrispettivo pari a Euro 4.382.481,63 (costituito dalla differenza fra l'importo di Euro 12.500.000,00, convenuto *inter partes* per l'acquisto del credito e della partecipazione, ed Euro 8.117.518,37 già incassato da CMC in ragione dell'intervenuto rimborso del finanziamento soci), integralmente incassato.

IV.2.3. – La cessione del ramo d'azienda

Al fine di reperire una parte (rilevante) delle risorse finanziarie da destinare a beneficio dei creditori, CMC, ancor prima di dare corso alla procedura di composizione negoziata, ha portato avanti interlocuzioni e negoziati con soggetti potenzialmente interessati a rendersi acquirenti dell'azienda mediante un trasferimento della stessa o tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della Cooperativa, previa sua trasformazione in società di capitali.

A tal riguardo, al fine di non appesantire il presente scritto, si rinvia a quanto si legge nella relazione finale dell'Esperto *ex art.* 17, comma 8, CCII (*cf.* doc. 8).

Si fa presente che, dopo aver accettato l'offerta pervenuta da FIN.MAR. HOLDING S.P.A. (d'ora innanzi, "**FINMAR**"), avente ad oggetto l'acquisto del ramo c.d. "industriale" (d'ora innanzi, il "**Ramo d'azienda**"), comprendente, tra le altre cose, le commesse in corso di esecuzione, i crediti e i debiti relativi ai rapporti contrattuali facenti parte del Ramo d'azienda (intendendosi per "debiti" quelli maturati successivamente alla data di deposito della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale – *i.e.*, 3 dicembre 2018), CMC ha depositato, in data 30 aprile 2025, dinanzi al Tribunale di Bologna⁸, un ricorso funzionale a conseguire l'autorizzazione

⁸ Il ricorso *ex art.* 22 del Codice della Crisi è stato presentato innanzi al Tribunale di Bologna (e non al Tribunale di Ravenna), considerato: (i) che, ai sensi dell'*art.* 22, comma 2, CCII, la richiesta di autorizzazione alla cessione di un'azienda (o di suoi rami) facente capo ad un'impresa in composizione negoziata si propone dinnanzi «*al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27*»; (ii) che l'*art.* 27, comma 1, CCII (come novellato dal Correttivo-ter) dispone che «*Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1*

al trasferimento del Ramo d'azienda ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, alle condizioni previste dalla proposta irrevocabile di FINMAR.

Con decreto del 15 maggio 2025, il Giudice Designato, Dott. Pasquale Liccardo, ha indetto una procedura competitiva per la vendita del Ramo d'azienda al fine di ottenere offerte migliorative rispetto a quella di FINMAR.

In tale sede, il Giudice ha, tra le altre cose: (i) riservato «*Ogni autorizzazione ex art 2560, secondo comma c.c., alla preliminare ultimazione della fase esplorativa [...], in forza di quanto oggetto del ricorso introduttivo in data 30 aprile 2025 e di quanto indicato dalla società ricorrente e dall'esperto Dott.ssa Chiaruttini all'udienza del 13 maggio 2025*»; (ii) determinato il perimetro del ramo oggetto di cessione, nonché le ulteriori condizioni di cessione; (iii) fissato la gara competitiva per il 13 giugno 2025; (iv) richiesto che il Notaio designato, Dott.ssa Rita Merone, e CMC provvedessero a fornire adeguata pubblicità in funzione della vendita.

FINMAR, ritenendo avverata la condizione risolutiva prevista nella sua offerta di acquisto (legata al mancato ottenimento, entro il 10 giugno 2025, delle autorizzazioni necessarie per il perfezionamento dell'operazione straordinaria nell'ambito della procedura di composizione negoziata), non ha partecipato alla gara in parola.

ALPHA GENERAL CONTRACTOR (“**ALPHA**”), invece, ha presentato – nel rispetto dei termini indicati nell'avviso di vendita del 20 maggio 2025 – un'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo ad un prezzo di 17,5 milioni di euro (*cf.* **doc. 25**), provvedendo, altresì, a versare l'acconto di 3 milioni di euro.

All'esito della gara competitiva svoltasi, il Notaio delegato, prendendo atto (i) della sola offerta pervenuta da ALPHA entro il termine (del 12 giugno 2025) previsto nel decreto del Tribunale di Bologna e nell'avviso di vendita, e che (ii) tale offerta

del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [...]; (iii) e che, alla data di deposito del ricorso ex art. 22 CCII, CMC possedeva requisiti dimensionali tali da renderla astrattamente assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria. Tali requisiti, come si è detto, sono oggi venuti meno, per effetto della cessione del Ramo d'Azienda.

rispettava le caratteristiche richieste, ha aggiudicato il Ramo Industriale di CMC in suo favore (**doc. 26**).

Conseguentemente, in 17 giugno 2025, ALPHA ha consegnato al Notaio delegato la polizza fideiussoria prevista dal bando per garantire il saldo del prezzo.

A distanza di circa un mese, con provvedimento del 10 luglio 2025, il Giudice Designato, Dott. Pasquale Liccardo – dopo aver accertato la sussistenza congiunta delle condizioni stabilite dal Codice della Crisi [e, segnatamente: (i) lo stato di crisi o di insolvenza; (ii) la sussistenza di trattative con i creditori e il loro ragionevole avanzamento, con probabilità di buon esito sufficientemente elevate; (iii) la prospettiva di continuità aziendale successiva alla chiusura della composizione negoziata per l'adempimento degli impegni assunti verso i creditori (funzionalità dell'autorizzazione alla continuità ai sensi dell'art. 22, comma 1, CCII); (iv) la funzionalità dell'autorizzazione alla migliore soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 22, comma 1, CCII; (v) la tutela dei livelli occupazionali, in linea con la Direttiva *Insolvency*; e (vi) l'adeguata pubblicità e informativa al servizio delle procedure di vendita competitiva] e tenuto altresì conto delle considerazioni (positive) svolte dall'ausiliario, Prof. Dott. Paolo Bastia, in merito alla convenienza della cessione nell'ambito della relazione resa in data 16 giugno 2025⁹ (**doc. 27**) – ha autorizzato la cessione del Ramo d'azienda in favore di ALPHA GENERAL CONTRACTOR per il tramite della *newco* CMC RAVENNA S.P.A.¹⁰ (costituita in forza della facoltà concessa agli offerenti nel bando di gara), senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, del Codice civile (**doc. 28**).

Con atto rogato in data 23 luglio 2025 innanzi al Notaio delegato, CMC ha ceduto a CMC RAVENNA S.P.A. il Ramo d'azienda «*consistente nel complesso di beni mobili, immobili,*

⁹ Nella relazione del Prof. Bastia si legge: «*In definitiva, l'esame compiuto dall'Ausiliario sul complesso documentale e sulle informazioni dirette ricevute dal management della Società ricorrente [ndr. CMC], permette di esprimere un parere di sussistenza di condizioni coerenti con la funzionalità della cessione del ramo industriale di CMC alla continuità indiretta e alla migliore soddisfazione dei creditori, unitamente alla tutela dei livelli occupazionali*».

¹⁰ Società costituita in data 9 luglio 2025 su iniziativa dei soci FINRES S.P.A. (società a capo del gruppo a cui appartiene ALPHA GENERAL CONTRACTOR) e CMC, con una quota pari, rispettivamente, al 70% e al 30%. La società ha sede in Ravenna, via Trieste n. 76 ed ha un capitale sociale pari ad 120.000,00 (interamente versato).

*macchinari, attrezzature, scorte, rapporti contrattuali, autorizzazioni, avviamento, requisiti e qualificazioni di qualsivoglia natura, marchi, brevetti, dipendenti, collaboratori, partecipazioni sociali, organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa generale di costruzioni per l'esecuzione di opere generali e specialistiche di cui alle categorie di cui alla Tabella A dell'All. II. 12 del D.lgs. 36/2023 per le quali è qualificata la cedente, corrente in Ravenna, Via Trieste n. 76 e in altre località ove si svolge l'attività del suddetto Ramo» (cfr. **doc. 29**).*

Nell'ambito dell'atto di cessione del 23 luglio 2025, è stato convenuto *inter partes*:

- (i) che la cessione sarebbe stata sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 29 dicembre 2025, delle seguenti condizioni: (i.1) «consegna [...] di una perizia giurata attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal Manuale sull'attività di qualificazione dell'ANAC pubblicato in G.U. n. 251 del 28/10/2014 per il rilascio, da parte dell'Organismo di Attestazione che sarà prescelto dalla parte cessionaria, di una Attestazione SOA idonea all'esercizio del ramo d'azienda»; (i.2) conclusione della «procedura sindacale informativa prevista dall'art. 57 legge 428/1990»;
- (ii) che il prezzo di cessione, pari a 17,5 milioni di euro, sarebbe stato pagato nelle seguenti modalità: (ii.1) Euro 3 milioni (già versato sul conto dedicato intestato allo studio notarile Merone e Palermo Notai), da corrispondere «alla parte cedente [ndr. CMC] al momento del verificarsi delle condizioni sospensive [...] ovvero alla loro rinuncia»; (ii.2) l'ulteriore importo di Euro 9,25 milioni, da versare sullo stesso conto corrente «prima dell'atto di avveramento delle condizioni sospensive ovvero prima della rinuncia alle stesse [...] e comunque il tutto prima della scadenza della fideiussione e quindi entro e non oltre il 29 dicembre 2025»; (ii.3) il residuo importo di Euro 5,25 milioni, sempre all'avveramento delle condizioni sospensive, tramite compensazione con il credito sorto in capo a CMC RAVENNA S.P.A. per effetto dell'esercizio, da parte di CMC, del diritto di opzione - in qualità di socio al 30% di CMC RAVENNA S.P.A. - in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da CMC RAVENNA S.P.A., in data 30 luglio 2025, per Euro 17,5 milioni.

Con il successivo «*Atto di accertamento di avveramento di condizioni sospensive*», stipulato in data 8 ottobre 2025 (cfr. **doc. 30**), le parti hanno accertato l'avveramento delle anzidette condizioni sospensive ed hanno, inoltre, dato atto dell'avvenuto versamento, in favore dell'esponente CMC, del prezzo di cessione del Ramo d'azienda (a parziale modifica di quanto previsto nell'atto di cessione) nelle seguenti modalità: (i) il complessivo importo di Euro 11.167.124,00, tramite trasferimento effettuato in pari data dal Notaio a mezzo bonifico bancario; (ii) Euro 1.082.876,00, mediante pagamenti effettuati per conto di CMC (considerati «*anticipi rispetto al pagamento del prezzo*») riguardanti (ii.1) gli stipendi dei dipendenti della Società e i connessi oneri I.N.P.S. relativi al periodo compreso fra il 1° luglio 2025 e il 23 luglio 2025 (i.e., Euro 1.046.876,00) e (ii.2) il versamento della quota del capitale sociale di CMC RAVENNA S.P.A. di competenza di CMC (i.e., Euro 36.000,00); (iii) Euro 5.250.000,00, tramite la compensazione prevista nell'atto di cessione del 23 luglio 2025 (di cui si è detto sopra).

Nell'atto dell'8 ottobre 2025 CMC e CMC RAVENNA S.P.A. hanno inoltre precisato:

- (i) quanto agli elementi costitutivi del ramo d'azienda ceduto, (i.1) che le riserve nei confronti del committente algerino “ADA” dovevano intendersi comprese nel suddetto ramo, in quanto escluse «*per errore nel contratto di cessione*» del 23 luglio 2025, «*ponendosi tale previsione in contrasto col bando di cui ai provvedimenti emanati in data 15 e 16 maggio 2025 dal G.U. Presidente del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 22 c. 1 lettera d) del D.lgs. n. 14/19, che invece aveva previsto tali riserve comprese nel ramo ceduto*»¹¹; (i.2) che il contratto per la ripresa e il completamento dei lavori relativi al progetto della diga *Itare* doveva ritenersi incluso nel perimetro del ramo ceduto; (i.3) e che, parimenti, la partecipazione detenuta in PORTO INTERMODALE RAVENNA S.P.A. doveva intendersi ricompresa nel Ramo d'azienda;

¹¹ Nell'atto dell'8 ottobre 2025 si legge, inoltre: «*L'acquirente [ndr. CMC RAVENNA S.P.A.] si obbliga a corrispondere alla cedente [ndr. CMC] una somma pari al 10% [...] dei proventi netti sulle riserve limitatamente alle riserve maturate e richieste dalla parte cedente fino a tutto il 31 dicembre 2023 [...] - per tali intendendosi le somme riconosciute dal committente ADA all'acquirente o a sue controllate, in sede giudiziale o stragiudiziale, al netto dei costi effettivamente sostenuti dall'acquirente o da sue controllate per la coltivazione del contenzioso nei confronti del committente - conseguiti dalle Riserve entro dieci giorni dal loro incasso*».

- (ii) che «*esclusivamente ai fini economici e finanziari*», gli effetti del trasferimento del predetto ramo dovevano intendersi decorrere dalla data dell'atto del 23 luglio 2025.

IV.2.4. – *La valorizzazione dei beni non rientranti nel ramo industriale*

In merito alla valorizzazione dei beni non rientranti nel Ramo d'azienda, si fa presente che la Cooperativa:

- (i) in data 27 maggio 2025, ha raggiunto un accordo con la sua controllata CMC AFRICA S.C. A R.L., in forza del quale le parti: **(i.1)** hanno riconosciuto, in favore di CMC, un compenso pari ad Euro 745.000,00 (oltre I.V.A.), per le attività di consulenza e assistenza svolte in favore della controllata – che era stata costituita nell'anno 2017 per la realizzazione di due progetti in Kenya (si trattava dei cc.dd. progetti “Arror” e “Kimwarer”) – nell'ambito del contenzioso arbitrale instauratosi con il committente “*Central Rift Valley Water Works Development Authority*” e con il governo del Kenya, successivamente risolto con la stipula, in data 9 aprile 2024, di due *Settlement Agreement* (uno per ciascun progetto); **(i.2)** hanno, altresì, convenuto l'erogazione, sempre in favore di CMC, di un ulteriore corrispettivo per le attività e i servizi che la medesima avrebbe dovuto fornire alla controllata successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, determinato in misura pari a complessivi 6,7 milioni di euro (oltre IVA)¹², da corrispondersi per il 50% a titolo di acconto entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo e per la restante parte – se dovuta sulla base delle previsioni convenute *inter partes* – entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei singoli contratti d'appalto “Arror” e “Kimwarer”.

In esecuzione dell'accordo, CMC ha incassato l'importo di Euro 5.000.000,00 sul conto corrente Credem¹³;

¹² Importo corrispondente all'1,5% del valore atteso dal nuovo contratto del progetto “Arror” e all'1% del progetto “Kimwarer” (determinato rispetto al valore del contratto originario).

¹³ Tale importo corrisponde alla somma tra (i) il corrispettivo riconosciuto per le attività svolte nell'ambito del contenzioso arbitrale instaurato con il committente “*Central Rift Valley Water Works Development Authority*” e con il governo del Kenya (Euro 745.000,00, oltre I.V.A.: Euro 909.000,00) e (ii) il 50% del corrispettivo per le attività successive alla stipula dell'accordo (Euro 3.355.000,00, oltre I.V.A., ossia Euro 4.093.000,00).

- (ii) all'esito di prolungate negoziazioni, ha sottoscritto due contratti, rispettivamente con J-INVEST S.P.A. e JDS-RE HOLDING S.P.A., aventi ad oggetto la cessione di riserve di titolarità di CMC relative alle commesse già terminate in Angola, Marocco, Mozambico e in Kuwait. Ad oggi, avuto riguardo alla sola componente fissa del prezzo convenuto nei due contratti, CMC ha incassato il complessivo importo di Euro 4.500.000,00 (di cui: Euro 1 milione è stato corrisposto da J-INVEST S.P.A.; Euro 3,5 milioni da JDS-RE HOLDING S.P.A.) e incasserà la residua somma di Euro 1.500.000,00 entro il 15 maggio 2026. Inoltre, CMC ha diritto di ricevere dalle cessionarie un prezzo di acquisto differito, correlato all'effettivo incasso delle riserve cedute;
- (iii) in data 11 giugno 2025, ha concluso un accordo transattivo (che è stato autenticato in data 9 luglio 2025) con la controllata CMC IMMOBILIARE S.P.A. ("CMC IMMOBILIARE") e con COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI SOC. COOP. ("CIA") funzionale a definire tutte le controversie sorte tra le parti a seguito della stipula, avvenuta in data 6 luglio 2021: (i) di un atto avente ad oggetto l'acquisto, da parte di CIA, del compendio immobiliare di proprietà di CMC IMMOBILIARE nel quale veniva previsto che una parte del prezzo di acquisto sarebbe stata corrisposta dall'acquirente con l'assunzione di obbligazioni di fare nei confronti di CMC; e (ii) di un contratto di comodato tra CMC e CIA, avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di quest'ultima, in favore della prima, di una sezione del compendio immobiliare oggetto della riferita cessione.

Per effetto della sottoscrizione di tale accordo transattivo – in forza del quale, in estrema sintesi, sono state estinte le reciproche pretese/obblighi esistenti sia tra CMC e CIA sia tra CMC e CMC IMMOBILIARE – la Società ha ottenuto il riconoscimento di un importo omnicomprensivo di Euro 4.000.000,00 (al netto del rimborso accordato alla controllata CMC IMMOBILIARE per il credito dalla medesima vantato, a titolo di I.V.A. di gruppo per il periodo 2023-2025, pari a Euro 224.000,00).

In esecuzione dell'accordo transattivo, CMC ha incassato, ad oggi, l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, corrispondente alla prima e alla seconda *tranche* di pagamento concordate. Le parti hanno previsto che la terza *tranche*, pari ad Euro 1.000.000,00, dovrà essere versata entro 10 giorni lavorativi dal 31 dicembre 2025 (termine quest'ultimo stabilito per liberare da cose e persone gli immobili adibiti ad uffici utilizzati da CMC ed oggi detenuti dalla cessionaria del Ramo di Azienda di CMC).

IV.3. – Le trattative con i creditori e l'esito della composizione negoziata

Nel corso della procedura, CMC, con il supporto dell'Esperto, ha: (i) portato avanti e concluso positivamente le negoziazioni con i creditori aventi natura prededucibile le cui ragioni creditorie risalivano alla precedente procedura di concordato preventivo omologata con decreto reso da codesto Tribunale in data 29 maggio 2020 (si trattava, più in particolare, dei consulenti che avevano assistito la Società nel corso della procedura di concordato preventivo, nonché dell'istituto finanziario che aveva accordato, con l'autorizzazione del Tribunale di Ravenna, un finanziamento prededucibile in favore di CMC), onorando i relativi impegni; (ii) completato il pagamento dei compensi degli organi della procedura. Per ogni dettaglio, si rinvia a quanto si legge alle pagine 49-52 della relazione finale dell'Esperto *ex art.* 17, comma 8, CCII, che evidenzia altresì gli ingenti risparmi conseguiti (*cf.* doc. 8).

La Società, sempre con l'ausilio dell'Esperto, ha, altresì, condotto negoziazioni con i creditori privilegiati, riuscendo ad addivenire alla definizione di numerosi accordi ed ottenendo una consistente riduzione del debito nei loro confronti (per ogni maggiore dettaglio, si rinvia a quanto è illustrato alle pagine 53-56 della relazione finale dell'Esperto, *sub* doc. 8).

È utile evidenziare che, nell'ambito del procedimento unitario P.U. 68/2024, avviato dalla Procura della Repubblica per richiedere la sottoposizione di CMC alla procedura di liquidazione giudiziale, la Cooperativa ha richiesto al Tribunale di Ravenna di nominare un custode del conto corrente bancario Credem sul quale erano via via

affluite le risorse finanziarie frutto delle cessioni illustrate nelle pagine che precedono, così che tali risorse potessero essere destinate ai creditori di CMC nel rispetto delle cause di prelazione (**doc. 31**). Tale istanza è stata accolta dal Tribunale (**doc. 32**), che ha nominato custode del conto la Dott.ssa Stefania Chiaruttini, incaricandola di verificare se le richieste di svincolo di volta in volta avanzate da CMC fossero rispettose della *par condicio creditorum*.

In seguito, il Tribunale di Ravenna, con provvedimenti del 6 novembre 2025 (**doc. 33**) e del 17 novembre 2025 (**doc. 34**), verificato che i pagamenti da effettuare non risultavano lesivi della *par condicio* ed anzi consentivano di liberare risorse a beneficio dei creditori di rango inferiore, ha autorizzato lo svincolo degli importi necessari: (i) al pagamento degli ex dipendenti e (ii) al pagamento dei creditori privilegiati con i quali, nel corso della composizione negoziata, erano stati conclusi accordi che prevedevano consistenti riduzioni, a beneficio di CMC, dell'ammontare del debito da soddisfare.

Una volta ottenute le autorizzazioni di cui si è detto, CMC ha provveduto al pagamento di larga parte dei dipendenti (alcuni di essi, residenti all'estero, non sono ancora stati rintracciati o non hanno al momento fornito le coordinate bancarie per ricevere il pagamento), nonché dei creditori privilegiati *ex art. 2751-bis c.c.* nella misura (ridotta) con essi concordata, consolidando dunque gli sconti accordati, che erano condizionati alla ricezione dell'importo pattuito entro determinate scadenze.

Da ultimo, nel mese di novembre del 2025, la Società ha inviato ad *ulteriori* creditori privilegiati *ex art. 2751-bis c.c.* una proposta di soddisfazione, in forma ridotta (è stata proposta ai creditori una riduzione del 50%), delle rispettive spettanze, a fronte di un pagamento in tempi estremamente contenuti. Alcuni dei creditori hanno semplicemente accettato la proposta così come formulata, altri hanno effettuato delle precisazioni sull'ammontare dei loro crediti ed accettato la proposta o hanno accettato uno sconto più contenuto, in ogni caso superiore al 20%. CMC ha conseguentemente richiesto al custode del Conto Credem e al Tribunale di Ravenna di autorizzare lo svincolo degli importi necessari ad onorare tali ulteriori accordi (**doc. 35**).

Essendo intervenuta l'autorizzazione del Tribunale in concomitanza (**doc. 49**) con la predisposizione della proposta e del piano di concordato semplificato, quest'ultimo attualmente stanZIA i debiti in questione tra le passività da soddisfare per intero, fermo restando che il pagamento degli importi oggetto di autorizzazione comporterà benefici per i rimanenti creditori in ragione degli sconti accordati a CMC da coloro che hanno accettato la proposta.

Quanto ai creditori chirografari, per larga parte portatori di titoli (*i.e.*, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni), non è stato possibile raggiungere, nel corso della composizione negoziata, un accordo con un numero sufficientemente rappresentativo, anche in ragione del loro elevatissimo numero (che ne ha reso assai complicata la trattativa stragiudiziale su base individuale) e della dislocazione in diversi Stati europei ed extraeuropei. Peraltro, le assemblee dei portatori dei titoli convocate da CMC nel corso del tempo non si sono tenute, stante il mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi.

In considerazione dei risultati raggiunti nel corso della composizione negoziata, l'Esperto ha tenuto a sottolineare che lo scenario venutosi a delineare al termine della procedura sia stato *«il migliore tra quelli possibili all'avvio della CN e, certamente, il più vantaggioso per i creditori. Se è vero che CMC versava già da tempo in una situazione di incertezza circa la capacità di continuare ad operare in una condizione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, è indubbio il fatto che l'apertura di una procedura liquidatoria avrebbe portato [...] ad un rilevante (ulteriore) incremento della relativa esposizione debitoria, principalmente per effetto dell'emersione di passività potenziali inerenti ai contratti di appalto, con una conseguente significativa riduzione - se non azzeramento - delle possibilità di soddisfare i creditori anche solo di rango privilegiato, unitamente ad una sensibile dilatazione dei tempi di pagamento»*.

La prosecuzione dell'attività di impresa ha, viceversa, consentito: (i) per un verso, di *«perfezionare l'operazione di cessione del Ramo industriale, garantendo così la continuità aziendale in forma indiretta (e con essa la preservazione di tutti i numerosi posti di lavoro) e il trasferimento, in capo all'acquirente, della parte prevalente del "debito della continuità", nonché dei debiti nei confronti dei lavoratori in forza»*; (ii) per altro verso, di *«abbattere in misura consistente, per*

effetto dei numerosi accordi raggiunti in CN, il debito rimasto in CMC, per quanto concerne la “parte” concordataria prededucibile e privilegiata».

In definitiva, come è stato osservato dall'Esperto, la prosecuzione dell'attività ha consentito «*di raggiungere gli obiettivi poc'anzi indicati e, per effetto, **di garantire ai creditori un trattamento migliore rispetto a quello ipotizzabile in un alternativo scenario liquidatorio***» (cfr. pagina 58 e ss. della relazione finale dell'Esperto, doc. 8).

IV.3.1. – Gli accordi con Sace S.p.A. (“Sace”) e Hochtief Europe GmbH (“Hochtief”)

Nel corso della composizione negoziata CMC aveva concluso con SACE (titolare di un credito assistito dal privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/98, di ammontare nominare pari a Euro 20.610.984,34, oltre interessi) un accordo che prevedeva una significativa riduzione del credito, che sarebbe stato soddisfatto attraverso il pagamento del complessivo importo di Euro 10.750.000,00, in parte da versarsi entro il 15 ottobre 2025 e in parte da versarsi entro il 15 maggio 2026.

Poiché non è stato possibile onorare gli impegni assunti entro la scadenza convenuta, è stato richiesto a SACE di confermare, nell'ambito del concordato semplificato, la riduzione precedentemente accordata (a condizione che la proposta di concordato sia omologata da codesto Tribunale).

Il nuovo accordo concluso con SACE (**doc. 36**) prevede, dunque, in estrema sintesi, che:

- (i) il credito privilegiato di Euro 20.610.984,34, oltre interessi, vantato da SACE nei confronti di CMC sia soddisfatto attraverso il pagamento dell'importo di Euro 11.000.000,00, oltre interessi legali;
- (ii) nell'ipotesi in cui l'attivo realizzato dalla liquidazione del patrimonio di CMC nell'ambito dell'esecuzione del concordato semplificato omologato ecceda le previsioni del piano, l'eccedenza, una volta assicurata la soddisfazione minima prevista dal piano in favore dei creditori chirografari, andrà prioritariamente a beneficio di SACE, fino alla concorrenza del credito nel suo ammontare originario.

L'assenso di SACE ad accordare una riduzione delle proprie spettanze è sospensivamente condizionato all'effettiva presentazione della proposta di concordato semplificato (condizione già avveratasi), nonché alla sua omologazione da parte di codesto Tribunale. Per tale ragione, nella rappresentazione dello scenario alternativo contenuto nel piano di concordato semplificato, il debito verso SACE è stato considerato nella sua interezza.

Peraltro, è proprio tale riduzione (condizionata, come detto, all'omologazione della proposta di concordato semplificato) a rendere possibile in questa sede la formulazione di una proposta che preveda una soddisfazione, ancorché parziale, dei creditori chirografari, che nulla riceverebbero laddove la passività privilegiata in questione dovesse essere soddisfatta per intero. Da qui, dunque, la richiesta di SACE, una volta raggiunta la percentuale minima promessa da CMC ai creditori chirografari, di poter beneficiare prioritariamente degli eventuali migliori risultati della liquidazione.

Il contenzioso tra CMC e SACE, pendente in appello, è stato oggetto di rinuncia da parte di CMC.

Una vicenda sostanzialmente analoga riguarda i rapporti tra CMC e HOCHTIEF (titolare di un credito assistito da privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 2, c.c., per avere soddisfatto nel tempo una serie di professionisti incaricati da CMC di assisterla in un contenzioso arbitrale estero ed essersi fatta surrogare nelle ragioni di credito dei professionisti soddisfatti).

Anche HOCHTIEF aveva accettato, nell'ambito della composizione negoziata, una significativa riduzione del proprio credito (nominalmente pari a 4.000.000,00 Dollari Statunitensi e ad Euro 731.782,83), che sarebbe stato soddisfatto attraverso il pagamento: (i) dell'importo di 2.200.000 Dollari Statunitensi da effettuarsi entro il termine essenziale del 31 dicembre 2025; (ii) dell'ulteriore importo di 142.066,75 Dollari Statunitensi condizionato al realizzo, da parte di CMC, di alcune riserve estere.

Considerato che CMC non sarà in grado di rispettare il termine essenziale convenuto, è stato richiesto ad HOCHTIEF di confermare, nell'ambito del concordato semplificato, la riduzione precedentemente accordata (a condizione che la proposta di concordato sia omologata da codesto Tribunale).

Il nuovo accordo concluso con HOCHTIEF (**doc. 37**) prevede, dunque, in estrema sintesi, che i crediti privilegiati di 4.000.000,00 Dollari Statunitensi e di Euro 731.782,83 vantati da HOCHTIEF nei confronti di CMC siano soddisfatti attraverso il pagamento, entro sei mesi dall'omologa (termine coerente con quello previsto dal piano per i restanti creditori di pari rango), dell'importo di 2.342.066,75 Dollari Statunitensi.

Anche l'assenso di HOCHTIEF ad accordare una riduzione delle proprie spettanze è sospensivamente condizionato all'omologazione della proposta di concordato. Per tale ragione, nella rappresentazione dello scenario alternativo contenuto nel piano di concordato semplificato, il debito verso HOCHTIEF è stato considerato nella sua interezza.

- V -

Le condizioni stabilite ex lege per l'accesso al concordato semplificato

V.1. – Ai sensi dell'art. 25-*sexies*, primo comma, CCII, «*Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39.[...]*».

V.2. – Tali condizioni sussistono nella fattispecie che qui occupa:

(i) sotto il **primo profilo** (*i.e.*, svolgimento delle trattative «*secondo correttezza e buona fede*»), è opportuno sottolineare che, nel caso di specie, CMC, con l'ausilio dell'Esperto, ha *concretamente* svolto e concluso positivamente negoziazioni con svariati creditori. E, appunto, in buona fede, come è stato rimarcato

dall'Esperto, la Società ha informato tali creditori: (i.1) circa «*l'iter e le modalità con cui CMC avrebbe condotto le trattative ed avrebbe formulato offerte [...] condizionate al buon esito delle operazioni di dismissione di asset e di cessione del Ramo Industriale[...]*»; nonché (i.2) in ordine al fatto che «*lo scenario di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria - sulla base delle elaborazioni svolte [...] con il supporto del proprio Advisor - sarebbe risultato estremamente peggiore per i creditori di CMC rispetto a quello prospettato nell'ambito della CN*» (cfr. pag. 47 della relazione finale dell'Esperto, doc. 8, in cui si legge, tra le altre cose, che «*tutti i creditori con cui CMC ha svolto negoziazioni sono stati puntualmente informati delle suddette condizioni e che le trattative si sono svolte nel rispetto della buona fede e della collaborazione reciproca e sollecita*»).

In tale contesto, incamerate le risorse finanziarie – rivenienti (come è stato illustrato al paragrafo IV.2.), dalla valorizzazione delle partecipazioni detenute in EUROLINK S.C.P.A. e in TANGENZIALE ESTERNA S.P.A., dal trasferimento alla *newco* CMC RAVENNA S.P.A. del ramo “industriale” e dalla valorizzazione di taluni *assets* non rientranti in tale ramo – la Società ha sottoscritto accordi transattivi con i creditori aventi natura prededucibile, nonché con una parte significativa dei creditori privilegiati.

Come è stato, infatti, sottolineato dall'Esperto, nel corso della procedura di composizione negoziata, CMC è riuscita a definire «*(i) tutto il debito concordatario di grado prededucibile mediante la stipula di accordi già eseguiti al termine della CN, (ii) parte preponderante del debito concordatario privilegiato [...], grazie agli accordi che sono stati raggiunti e che devono ancora essere eseguiti*» (cfr. pag. 59 della relazione finale dell'Esperto, doc. 8);

- (ii) quanto al **secondo profilo** (vale a dire, la non praticabilità delle «*soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a, e b*»), si è dato conto, nelle pagine che precedono, della significativa frammentarietà del ceto creditorio, composto da un numero assai elevato di creditori (svariate migliaia), molti dei quali sparsi in tutto il mondo.

E proprio la difficoltà di raggiungere tali creditori e di gestire trattative stragiudiziali su base individuale ha reso, *in concreto*, impraticabile l'accesso ad uno dei menzionati strumenti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a e b, del Codice della Crisi.

- VI -

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa

VI.1. – CMC versa in uno stato di crisi economica e finanziaria – così come definita dall'art. 2, primo comma, lett. a), CCII – tale da integrare il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato *ex art. 25-sexies* CCII.

I dati patrimoniali, economici e finanziari rappresentati nel piano hanno come data di riferimento il 31 ottobre 2025 (“**Data di Riferimento**”) e sono riportati in dettaglio, oltre che nel piano di concordato (d'ora innanzi, anche solo, il “**Piano**”: **doc. 38**), nella relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (*cf.* doc. 6).

- VII -

L'attivo della Società

VII.1. – Il Piano (**doc. 38**) e lo stato particolareggiato ed estimativo dell'attivo (**doc. 39**) contengono una rappresentazione analitica dei beni che compongono l'attivo di CMC alla Data di Riferimento, del loro valore e di quelli che, tra essi, saranno destinati alla soddisfazione dei creditori.

Per una più puntuale rappresentazione dell'attivo della Società si rinvia, per ragioni di sintesi, al piano concordatario (*cf.* doc. 38).

- VIII -

Il passivo concordatario

VIII.1. – Il piano di concordato (*cf.* doc. 38), alla cui lettura ci si permette di rinviare, illustra il passivo contabile di CMC alla Data di Riferimento, nonché le rettifiche effettuate per determinare il passivo da soddisfare in arco di piano. Sono stati, altresì,

stanziati fondi rischi per fare fronte ad eventuali rettifiche extra-contabili utili alla corretta determinazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi.

Per una puntuale rappresentazione del passivo della Società si rinvia, per ragioni di sintesi, al piano concordatario (*cf.* doc. 38), nonché all'elenco analitico dei creditori (**doc. 40**).

- IX -

La proposta ai creditori e il piano di concordato

IX.1. – Secondo quanto previsto nel Piano, CMC intende soddisfare i propri creditori attraverso la liquidazione integrale, ad opera del Liquidatore Giudiziale, del proprio patrimonio, formato, (i) in parte, da disponibilità liquide già incamerate anche per effetto della cessione del Ramo d'azienda autorizzata *ex art.* 22 CCII, (ii) in parte, dalla gestione e dalla valorizzazione del portafoglio delle riserve attive e, (iii) in parte, dall'incasso di crediti (per ogni dettaglio, si rinvia al Piano, **doc. 38**).

La proposta di ristrutturazione di CMC prevede che l'attivo concordatario sia idoneo a garantire:

(i) il soddisfacimento integrale:

(i.1) delle prededuzioni e dei costi di giustizia; **(i.2)** del “*fondo rischi privilegiati*”, funzionale a fare fronte al pagamento delle maggiori somme di natura privilegiata (allo stato non note né prevedibili) che dovessero emergere nella fase esecutiva del Piano; **(i.3)** dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare *ex art.* 2751-*bis*, c.c., entro 6 (sei) mesi dalla data di omologa; **(i.4)** del debito verso SACE, assistito *dal privilegio ex art.* 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di omologa; **(i.5)** dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare *ex artt.* 2753 c.c., entro 30 (trenta) mesi dalla data di omologa; **(i.6)** dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare *ex artt.* 2752 c.c., entro 30 (trenta) mesi dalla data di omologa;

- (ii) il pagamento, parziale, dei crediti chirografari, ai quali viene proposta una percentuale di soddisfacimento del 2%, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di omologa.

Il piano di concordato si sviluppa in un orizzonte temporale che va sino al 30 giugno 2029, sul presupposto che l'omologa intervenga entro il primo semestre del 2026 (con conseguente corrispondente differimento dei termini di adempimento in caso di slittamento della data di omologa).

- X -

***La convenienza della proposta di concordato
rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale***

X.1. – L'art. 25-*sexies*, comma 5, CCII (come novellato dal c.d. "Correttivo-ter") statuisce che «*Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*».

Ebbene, nella fattispecie, la proposta formulata da CMC non soltanto non arreca pregiudizio ai creditori ma risulta finanche più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, come è stato chiarito dal professionista indipendente Dott. Alfredo Oddone, che nella relazione *ex art.* 84, quinto comma, CCII, ha attestato:

«*che nel Concordato Semplificato proposto dalla Ricorrente Cooperativa Muratori e Cementisti [si] prevede la distribuzione dell'attivo nel rispetto dei gradi di privilegio previsti per Legge;*

- *[...] nel Concordato Semplificato proposto dalla Ricorrente Cooperativa Muratori & Cementisti, la sussistenza per creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, al netto delle spese generali stimate, di un trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste una causa di prelazione, al netto delle spese generali;*
- *che, in definitiva, il Concordato Semplificato proposto dalla Cooperativa Muratori e Cementisti-CMC di Ravenna Società Cooperativa offre ai creditori sociali una proposta soddisfattiva superiore -*

*e quindi non deteriore - rispetto alla migliore ipotesi realizzabile nell'ambito della Liquidazione Giudiziale» (cfr. relazione ex art. 84, quinto comma, CCII, **doc. 41**).*

Ed infatti, lo scenario concordatario garantirebbe: (i) il soddisfacimento integrale delle predeuzioni e dei creditori privilegiati; e (ii) il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella misura del 2%.

Di contro, nello scenario liquidatorio, applicando il principio della *absolute priority rule*, i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare verrebbero soddisfatti soltanto parzialmente (si perverrebbe, più nel dettaglio, alla sola soddisfazione dei crediti privilegiati *ex art. 2751-bis c.c.* ed a quella, parziale, dei crediti assistiti dal privilegio *ex art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998*) e nulla residuerebbe per i creditori privilegiati di grado inferiore e per i creditori chirografari (*cfr. relazione ex art. 84, quinto comma, CCII, **doc. 41***).

- XI -

I documenti richiesti dall'art. 39, primo e secondo comma, CCII

XI.1. – CMC deposita, oltre alla presente proposta e al piano di concordato, la documentazione prevista dall'art. 39, primo e secondo comma, CCII.

Segnatamente, la Società deposita:

- (i) i bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024 (*cfr. **docc. 3, 4 e 5***);
- (ii) le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative agli anni 2022, 2023 e 2024 (**doc. 42**);
- (iii) le dichiarazioni dei redditi concernenti gli esercizi 2022 e 2023 (**doc. 43**);
- (iv) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024 (**doc. 44**);
- (v) una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (*cfr. **doc. 6***);
- (vi) uno stato particolareggiato ed estimativo dell'attivo (**doc. 39**);
- (vii) certificazione dei debiti tributari *ex art. 364 CCII* (**doc. 45**);

- (viii) certificazione relativa ai debiti contributivi e per premi assicurativi *ex art.* 363 CCII (**doc. 46**);
- (ix) elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché dei domicili digitali dei creditori (*cf.* **doc. 40**);
- (x) una dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Delegato della Società relativa al compimento di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore (**doc. 47**).

Si precisa che non vi sono soggetti che vantino diritti reali e personali su cose in proprietà o in possesso della Società.

- XII -

Sulla nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 25-septies CCII

XII.1. – Ai sensi dell'art. 25-*septies*, primo comma, CCII, «*il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114*».

A tal riguardo, si fa presente che CMC ha acquisito la disponibilità del Dott. Vincenzo Morelli, professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, ad assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale ad un compenso già negoziato pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre accessori di legge (*cf.* **doc. 48**). Nel piano di concordato si è tenuto conto di tale manifestazione di disponibilità ai fini della quantificazione delle spese di giustizia relative al compenso del Liquidatore Giudiziale.

Considerato, però, che, come è noto, l'indicazione data dalla Società in merito al nominativo del Liquidatore Giudiziale non è vincolante per il Tribunale, nel Piano è stato stanziato un fondo rischi (pari a 785 mila euro), funzionale a fare fronte all'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse dare seguito all'indicazione della Società, nominando un altro professionista.

È appena il caso di sottolineare che il possibile risparmio, pari alla misura del fondo stanziato, ottenibile nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse dare seguito all'indicazione

non vincolante della Società, rappresenta un potenziale beneficio nell'ambito dell'esecuzione del piano.

- XIII -

Istanza di concessione di misure protettive

XIII.1. – Nell'ambito della procedura di composizione negoziata, CMC ha chiesto la conferma delle cc.dd. misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII. In particolare, la Società ha chiesto a codesto Ill.mo Tribunale: «[...] *A) di confermare il divieto: (i) per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di CMC o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; (ii) per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con CMC; (iii) per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno di CMC; B) di confermare che “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”, salva la revoca di tali misure protettive» (cfr. ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 28 giugno 2024, pagg. 15-16: cfr. doc. 16).*

Di tali misure protettive la Società ha beneficiato per complessivi 240 giorni, essendo state confermate, (i) dapprima, per 120 giorni con decorrenza dal 28 giugno 2024 e, dunque, sino al 26 ottobre 2024 (cfr. ordinanza del 25 ottobre 2024) e, (ii) successivamente, per ulteriori 120 giorni e, dunque, sino al 24 febbraio 2025 (cfr. decreto del 31 ottobre 2024).

Al fine, dunque, di consentire a CMC di concludere il percorso di ristrutturazione del proprio indebitamento al riparo da eventuali azioni esecutive e/o cautelari individuali o collettive dei creditori, in questa sede la Società intende chiedere, ai sensi dell'art. 54, seconda comma, CCII, la concessione per ulteriori 120 giorni delle misure protettive.

In particolare, CMC chiede a codesto Tribunale, nel rispetto dei termini massimi stabiliti dall'art. 8 CCII, di disporre – per 120 giorni, decorrenti dalla data di adozione

del relativo provvedimento – il divieto per i creditori di esercitare azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio e sui beni della Società (ovvero, il divieto di darvi seguito, laddove tali azioni siano state già avviate), il cui buon esito frustrerebbe la riuscita del piano di risanamento, oltre che il rispetto della *par condicio creditorum*.

Inoltre, CMC chiede a codesto Tribunale di confermare che, ai sensi dell'art. 54, comma 2, secondo periodo, CCII, dalla data di pubblicazione del presente ricorso nel Registro delle Imprese «*la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata*».

- XIV -

Istanza ai sensi dell'art. 94, quarto comma, CCII

XIV.1. – L'art. 94 CCII (espressamente richiamato dall'art. 25-*sexies*, secondo comma, CCII) dispone che «*[.] i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato*» (cfr. art. 94, secondo comma, CCII).

L'art. 94 CCII, al quarto comma, aggiunge che «*[...] il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2*». Norma, questa, con cui il legislatore ha inteso conciliare l'esercizio del potere di controllo degli organi della procedura con l'interesse alla regolare prosecuzione dell'attività d'impresa.

Per quanto qui rileva, è appena il caso di sottolineare che CMC, nello svolgimento dell'attività di liquidazione del suo patrimonio – che avrà ad oggetto, in particolare, la gestione e la valorizzazione del portafoglio delle sue riserve attive e l'incasso dei suoi crediti nonché la gestione dei contenziosi – potrebbe essere chiamata a compiere alcuni degli atti di straordinaria amministrazione codificati dal legislatore (e d'anzì riepilogati) che, tuttavia, per società di dimensioni comparabili a quelle di CMC, risultano, a ben vedere, del tutto ordinari.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità di definire contenziosi di minore entità o di accordare riduzioni dei propri crediti a fronte di un pagamento più celere ovvero ancora all'affidamento di incarichi funzionali alla monetizzazione delle riserve vantate nei confronti dei committenti esteri.

Al fine, dunque, di consentire che tale attività liquidatoria possa avere il suo normale corso, CMC intende richiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di fissare, ai sensi dell'art. 94, quarto comma, CCII, nella somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre I.V.A. (ove l'atto da compiersi sia ad essa soggetto) la soglia entro la quale la Società non sarà tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 94, secondo comma, CCII.

- XV -

Sulle modalità di comunicazione ai creditori

XV.1. – Ai sensi dell'art. 25-*sexies*, quarto comma, CCII, «[...] *il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento[...]*».

A tal riguardo, è opportuno far presente che, alla data del 31 ottobre 2025, i creditori di CMC sono alcune migliaia sparsi in tutto il mondo (*cf.* doc. 40). La Società si troverebbe, *in concreto*, in grande difficoltà laddove fosse onerata di notificare la presente proposta e il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione a tutto il proprio ceto creditorio o a parte di esso, specie se domiciliato all'estero.

Si rimettono, pertanto, a codesto Tribunale le seguenti modalità alternative di pubblicità dell'avvio del presente procedimento, che, ad avviso dell'esponente, sono in grado di contenere gli esborsi necessari all'instaurazione del contraddittorio:

- (i) pubblicazione, per 15 giorni, del presente ricorso e dell'emanando decreto del Tribunale di Ravenna sul sito *online* del Tribunale o su altro sito indicato dal giudicante;

- (ii) pubblicazione del presente ricorso e dell’emanando decreto del Tribunale di Ravenna sul sito *online* di CMC;
- (iii) pubblicazione, per 15 giorni, del presente ricorso e dell’emanando decreto del Tribunale di Ravenna sul sito *online* de “Il Sole 24 ore” o su altro sito indicato dal giudicante;
- (iv) autorizzazione alla trasmissione, ai creditori italiani ed esteri (anche tramite *e-mail*, laddove non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata), di un link attraverso il quale sia possibile accedere al presente atto e ai documenti ad esso allegati;
- (v) ovvero, mediante le altre modalità ritenute necessarie.

* * *

Tutto ciò premesso, la COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata,

CHIEDE

- (i) che codesto Ecc.mo Tribunale, acquisita la relazione dell’Esperto, il parere dell’Esperto sui presumibili risultati della liquidazione, ed acquisita altresì la relazione dell’ausiliario, voglia omologare la presente proposta di concordato semplificato e il relativo piano concordatario.

Per le ragioni sopra esposte, si chiede la nomina, quale Liquidatore Giudiziale, del Dott. Vincenzo Morelli, ovvero di un altro professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge;

- (ii) che, *in subordine*, ove vengano ritenute opportune eventuali integrazioni al piano o nuovi documenti, codesto Tribunale voglia concedere alla Società, ai sensi dell’art. 25-*sexies*, terzo comma, del Codice della Crisi, un congruo termine per provvedere;
- (iii) che codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi dell’art. 94, quarto comma, CCII, voglia fissare nell’importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre I.V.A. (ove l’atto

da compiersi sia ad essa soggetto) la soglia entro la quale la Società non sarà tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 94, secondo comma, CCII;

- (iv) di disporre, ai sensi dell'art. 54, comma 2, secondo periodo, CCII, che, dalla data di pubblicazione, a cura della cancelleria, della presente proposta nel registro delle imprese, i creditori non possano, per ulteriori 120 giorni, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di CMC o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (v) di confermare che, dalla data di pubblicazione della presente proposta nel registro nel registro delle imprese, *«la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*.

* * *

Trattandosi di un ricorso funzionale all'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00.

* * *

Si depositano i seguenti documenti, anche in formato digitale:

1. procura speciale;
2. verbale dell'assemblea straordinaria dei soci di CMC del 15 dicembre 2025;
3. bilancio di esercizio di CMC al 31 dicembre 2022;
4. bilancio di esercizio di CMC al 31 dicembre 2023;
5. bilancio di esercizio di CMC al 31 dicembre 2024;
6. relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di CMC aggiornata al 31 ottobre 2025;
7. istanza di nomina dell'Esperto *ex art. 17 CCII*;
8. relazione finale dell'Esperto *ex art. 17, comma 8, CCII*;
9. determina del Liquidatore di CMC *ex art. 120-bis CCII*;
10. visura camerale storica della Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa (estratta in data 11 dicembre 2025);
11. proposta di concordato di CMC del 17 dicembre 2019;

12. decreto di omologa del Tribunale di Ravenna del 29 maggio 2020;
13. ricorso della Procura della Repubblica *ex artt.* 37 e 40 CCII;
14. Progetto di Piano;
15. istanza per l'applicazione delle misure protettive *ex art.* 18 CCII;
16. ricorso per la conferma delle misure protettive *ex art.* 19 CCII;
17. ordinanza del Tribunale di Ravenna del 25 ottobre 2024;
18. provvedimento del Tribunale di Ravenna del 31 ottobre 2024;
19. parere dell'Esperto del 23 dicembre 2024;
20. contratto di compravendita della partecipazione detenuta da CMC in EUROLINK del 26 marzo 2025;
21. proposta di acquisto ricevuta da ASTM in data 11 febbraio 2025 relativa a TANGENZIALE ESTERNA;
22. modifica della proposta di acquisto di ASTM del 26 febbraio 2025;
23. parere dell'Esperto in merito alla proposta di ASTM;
24. accettazione di CMC della proposta di ASTM;
25. offerta di acquisto del Ramo d'azienda presentata da ALPHA in data 20 maggio 2025;
26. verbale di aggiudicazione del Ramo d'azienda del 13 giugno 2025;
27. relazione resa dall'ausiliario, Prof. Dott. Paolo Bastia, in data 16 giugno 2025;
28. provvedimento *ex art.* 22 CCII del Tribunale di Bologna del 16 giugno 2025;
29. atto di cessione del Ramo d'azienda del 23 luglio 2025;
30. atto di accertamento di avveramento delle condizioni sospensive sottoscritto in data 8 ottobre 2025;
31. istanza di CMC di nomina di un custode del conto corrente Credem;
32. provvedimento del Tribunale di Ravenna di nomina del custode;
33. provvedimento del Tribunale di Ravenna del 6 novembre 2025;
34. provvedimento del Tribunale di Ravenna del 17 novembre 2025;
35. istanza di svincolo di somme presentata da CMC in data 11 dicembre 2025;
36. accordo transattivo concluso fra CMC e SACE;

37. accordo transattivo concluso fra CMC e HOCHTIEF EUROPE GMBH;
38. piano di concordato di CMC;
39. stato particolareggiato ed estimativo dell'attivo di CMC;
40. elenco analitico dei creditori di CMC;
41. relazione *ex art.* 84, quinto comma, CCII del Dott. Alfredo Oddone;
42. scritture contabili e fiscali obbligatorie relative agli anni 2022, 2023 e 2024;
43. dichiarazioni dei redditi relativi agli esercizi 2022 e 2023;
44. dichiarazioni IRAP e dichiarazioni IVA relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024;
45. certificazione dei debiti tributari *ex art.* 364 CCII;
46. certificazione relativa ai debiti contributivi e per premi assicurativi *ex art.* 363 CCII;
47. dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Delegato di CMC relativa agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito della presente proposta;
48. manifestazione di disponibilità del Dott. Vincenzo Morelli ad assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale;
49. provvedimento autorizzativo del Tribunale di Ravenna del 17 dicembre 2025;
50. parere a firma del Prof. Avv. Giuseppe Guizzi e del Prof. Avv. Ilaria Pagni.

Roma / Ravenna, 19 dicembre 2025

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA

SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

il Liquidatore *pro tempore* Dott. Romano Paoletti

Prof. Avv. Valerio Di Gravio

Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello

Avv. Silvio Lecca

Avv. Giuseppe Dionigi Mariella